



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo -
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
della Regione Abruzzo

p.c. ai Dirigenti degli ATP

ai Dirigenti Tecnici

Oggetto: Articolazione oraria su cinque giorni settimanali: precisazioni e chiarimenti

La presente si rende necessaria a causa di segnalazioni che giungono a quest'ufficio da parte di genitori, sull'orario di lezione di talune istituzioni scolastiche che hanno scelto di concentrare il servizio didattico su cinque giorni settimanali (la cosiddetta "settimana corta").

Il DPR 275/99, art 5, comma 3 recita: *"L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie"*.

Il monte ore obbligatorio annuale è fissato dal DPR 89/2009 per le scuole del I ciclo di istruzione e dai DPR 87/88/ 89/2010 per le scuole del II grado; orario obbligatorio annuale che, se ridotto, va necessariamente recuperato. In tal senso, il DM 234 del 26.06.2000, art. 3 c 5 e C.M. Pubblica Istruzione n. 243 del 22.09.1979.

Quest'ultima disposizione ministeriale, oltre a disciplinare il recupero delle frazioni orarie che hanno subito decurtazione, dispone anche: *"fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile"*, tenendo conto dell'efficienza del servizio in termini di risultati dell'apprendimento.

In definitiva la scuola può optare per la "settimana corta", rinunciando all'intera mattinata del sabato, soltanto se dalla concentrazione di più unità didattiche su soli cinque giorni non si avranno ripercussioni negative sulla didattica, ferma restando la necessità di evitare disagi sui trasporti scolastici, in conseguenza dei quali si è costretti a recuperare le frazioni orarie che si dovessero perdere. Si tenga presente infatti, che la causa di *"forza maggiore"* che legittima il mancato recupero, non può essere ritenuta sussistente quando il disagio nei trasporti sia conseguenziale alla scelta di concentrazione dell'orario su 5 giorni e tale disagio non si sarebbe invece verificato articolando l'orario su sei giorni.

Da ultimo si richiama la necessità di valutare con estrema attenzione variazioni che vadano ad incidere su percorsi già avviati per le classi in itinere, tenendo in debita considerazione la tempistica delle scelte organizzative relative all'orario scolastico, che deve essere compatibile con l'approvazione del PTOF e con le procedure di iscrizione, in modo che ogni studente/famiglia possa operare consapevolmente le sue scelte. Tale condizione non è ravvisabile ove la variazione oraria avvenga appena prima o addirittura dopo l'avvio dell'anno scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimiliano Nardocci
(documento firmato digitalmente)